

SESSIONE DEL 1876-77 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 17 FEBBRAIO 1877

mani è giorno di riposo. Sapeva e so che il diritto degli emendamenti non involge questione di fiducia, nè offende Ministero o Commissione. Potevo scegliere tra due partiti: o proporre emendamenti, ovvero invocarli dalla Commissione di accordo col Ministero. Scelsi il secondo espediente, il quale è giustificato dal fatto stesso delle discrepanze generali. Il ministro vuol sopprimere un articolo e ridurre la somma della pena pecuniaria; l'onorevole Varè trova molto da dire...

Voci. Ma sono d'accordo.

PIERANTONI... sopra il difetto di proporzionalità; l'onorevole Indelli osserva che nell'articolo primo si confondono le contravvenzioni con i delitti. In tanto concorde animo di emendazione del titolo senza che si potesse fare questione di fiducia o di sfiducia (chè non ne è proprio il caso), si poteva accettare la proposta di rinvio. Io la feci senza neppure supporre che potesse dispiacere all'onorevole ministro, il quale ricordandosi dei passati impeti oratorii, ai quali ricorreva quando era deputato, dal suo novello posto ci fece sentire la sua concitata parola. Ma non era necessario tanto ardore. A me pare che si debba rinviare alla Commissione il titolo, perchè sia emendato secondo il sistema del diritto comune. Feci una proposta di puro ordine regolamentare. Del rimanente io non ho nessun amore di proprietà per essa.

PRESIDENTE. Dunque, la ritira?

PIERANTONI. La ritiro senz'altro, contento dello scopo raggiunto.

PRESIDENTE. Va benissimo.

Onorevole Nocito, ella ha già parlato su questo: pare che si ripeta senza ragione ciò che si è già detto.

NOCITO. Io volevo precisamente concretare l'articolo. Invece delle parole « salve le maggiori pene minacciate dalla legge penale generale, » sostituirai queste: « eccettuato il caso in cui il fatto costituisca un reato maggiore. » Poi vorrei soppressa quella parte dove si dice: « o si opponga alle visite accennate nell'articolo 18; » perchè non credo che l'opporci ad una visita costituisca reato. Il fatto di un pescivendolo che chiuda la sua bottega al momento che deve venire l'autorità a fare la perquisizione, non so perchè debba costituire reato, mentre non è reato il fatto di quel tale che, essendo imputato di furto ed avendo conosciuto che il suo magazzino deve essere perquisito dagli agenti della pubblica forza, lo chiude, e parte per la campagna. Io quindi sopprimerei affatto cotesta disposizione.

VARÈ. Io aveva domandato la parola quando parlava l'onorevole Griffini; e siccome la questione toccata dall'onorevole Griffini, in seguito ad osserva-

zioni dell'onorevole Cavalletto, su cui avrei qualche cosa da dire, è distinta dall'altra del modo di riferirsi alla legge penale comune, crederei che prima bisognasse esaurire questa, e venire dopo all'altra.

INDELLI. Io accetto il sotto-emendamento dell'onorevole Martini.

PRESIDENTE. Mandi scritto il suo emendamento, onorevole Martini.

INDELLI. Adesso lo leggo, abbia presente la legge.

PRESIDENTE. Dica pure.

INDELLI. L'ho sotto gli occhi, è una parola.

L'emendamento è questo:

« Chiunque trasgredisca le disposizioni contenute nell'articolo 3, nella prima parte dell'articolo 5 e nell'articolo 6, o si opponga alle visite accennate nell'articolo 17, incorrerà in una pena pecuniaria estensibile a lire 100, salve le pene per reati maggiori. »

In modo che abbiamo decapitato quest'articolo, e la redazione è correttissima.

PRESIDENTE. Vi è pure l'emendamento proposto dall'onorevole Griffini Luigi.

Insiste ella nella sua proposta?

GRIFFINI LUIGI. Vi insisto finchè la Commissione non si sia pronunziata.

PRESIDENTE. Domando alla Commissione se accetta questo emendamento.

(Segni di diniego dal banco della Commissione.)

Allora domando se è appoggiato.

(È appoggiato.)

L'onorevole Varè ha facoltà di parlare.

VARÈ. (Presidente della Giunta) L'onorevole Cavalletto ha fatto un'osservazione che fu raccolta opportunamente dall'onorevole Griffini, ma secondo me fu raccolta solo in parte, mentre bisognava raccoglierla nel suo complesso.

Bisogna che io confessi che quello che vado a dire si riferisce più alle parole dell'onorevole Cavalletto, che proprio all'articolo 17.

« Chiunque eserciti, dice quest'articolo, la pesca in acque di proprietà privata, ovvero soggette a diritto di pesca, ecc. »

Qui l'onorevole Cavalletto ha fatto un'osservazione la quale non solo tocca le ora accennate parole, ma in qualche maniera concerne l'articolo 1 che è stato già votato, e rivela in esso una lacuna.

L'onorevole Cavalletto avverte questo: oltre le acque del demanio, del mare territoriale e le acque di privata proprietà, bisognerebbe fare menzione di un'altra categoria di acque, non perchè queste non sono di proprietà privata, ma perchè per la loro importanza e per gli enti cui appartengono, meritano uno speciale riguardo. Tali sono le acque comunali, le acque provinciali. Queste, in seguito